

## ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2024/111

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": NUOVE PERCENTUALI DI RAVVEDIMENTO; AGEVOLAZIONI PER ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE INTERESSATE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "SECONDA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA -TRATTO NORD LINEA VERDE".**

### ART. 1

**(modifiche all'art. 6)**

1. All'articolo 6 commi 4 e 5 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
<b><i>Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari</i></b>	<b><i>Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari</i></b>
4. I mezzi di effettuazione pubblicitaria individuati nel Piano Generale degli ImpiantiPubblicitari, approvato con Delibera di Giunta DG/PRO/2019/14 P.G. N.564251/2019 sono destinati a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere e vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.	4. I mezzi di effettuazione pubblicitaria individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con Delibera di Giunta DG/PRO/2019/14 P.G. N.564251/2019 <b>e successive modifiche</b> sono destinati a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere e vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio e caratteristiche specifiche.
5. Dal Piano Generale degli impianti risulta che sul territorio comunale sono presenti 1604 impianti di pubblicità generale, collocati su suolo pubblico e su suolo privato, concessi sia mediante procedure ad evidenza pubblica, di cui al successivo art. 9, sia mediante rilascio di autorizzazioni. Nell'ambito delle concessioni rilasciate con autorizzazione, risulta stabilita la possibilità di individuare da parte del Comune ulteriori n. 10 (dieci) spazi, esclusivamente su suolo pubblico, in aggiunta ai 110 (centodieci) già definiti ed entro il limite massimo di 120 (centoventi) posizioni per la collocazione degli	5. Dal Piano Generale degli impianti risulta che sul territorio comunale sono presenti <del>1604</del> impianti di pubblicità generale, collocati su suolo pubblico e su suolo privato, concessi sia mediante procedure ad evidenza pubblica, di cui al successivo art. 9, sia mediante rilascio di autorizzazioni. <del>Nell'ambito delle concessioni rilasciate con autorizzazione, risulta stabilita la possibilità di individuare da parte del Comune</del> <del>ulteriori n. 10 (dieci) spazi, esclusivamente su</del> <del>suolo pubblico, in aggiunta ai 110 (centodieci)</del> <del>già definiti ed entro il limite massimo di 120</del>

<p>impianti pubblicitari “luminosi, illuminati ed opachi”. I suddetti mezzi pubblicitari sono classificati secondo le seguenti categorie di c.d. “Pubblicità Generale” :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cartelli stradali pubblicitari;</li> <li>● Cartelli Rete Ferroviaria Italiana (RFI);</li> <li>● impianti di arredo urbano di grande formato;</li> <li>● impianti di arredo urbano di piccolo formato;</li> <li>● Impianto pubblicitario di servizio: pensilina bus;</li> <li>● Impianto pubblicitario di servizio: bacheca pensilina;</li> <li>● Poster;</li> <li>● Poster a V ;</li> <li>● Prisma ;</li> <li>● Pubblicità fissa su pali luce;</li> <li>● impianto tecnologicamente avanzato;</li> <li>● impianto ibrido led/pvc-led/prisma.</li> </ul>	<p><del>(centoventi) posizioni per la collocazione degli</del>  <del>impianti pubblicitari “luminosi, illuminati ed opachi”.</del> I suddetti mezzi pubblicitari sono classificati secondo le seguenti categorie di c.d. “Pubblicità Generale” :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cartelli stradali pubblicitari;</li> <li>● Cartelli Rete Ferroviaria Italiana (RFI);</li> <li>● impianti di arredo urbano di grande formato;</li> <li>● impianti di arredo urbano di piccolo formato;</li> <li>● Impianto pubblicitario di servizio: pensilina bus;</li> <li>● Impianto pubblicitario di servizio: bacheca pensilina;</li> <li>● Poster;</li> <li>● Poster a V ;</li> <li>● Prisma ;</li> <li>● Pubblicità fissa su pali luce;</li> <li>● impianto tecnologicamente avanzato;</li> <li>● impianto ibrido led/pvc-led/prisma.</li> </ul>
---	---

## ART. 2

### (modifiche all'art. 27)

1. All'articolo 27 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
<p><b><i>Articolo 27 Maggiorazioni, indennità sanzioni</i></b></p> <p>1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:</p>	<p><b><i>Articolo 27 Maggiorazioni, indennità sanzioni</i></b></p> <p>1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:</p>

<p>a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente;</p> <p>b) 15% del canone tardivamente versato.</p> <p>2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.</p> <p>3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;</li> <li>• 1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;</li> <li>• 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;</li> <li>• 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;</li> <li>• 4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;</li> </ul>	<p>a) <del>30%</del> <b>25%</b> del canone omesso, anche solo parzialmente;</p> <p>b) <del>15%</del> <b>12,50%</b> del canone tardivamente versato.</p> <p>2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione <b>PG n. 285815/2024 e successive modifiche</b> <del>approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.</del></p> <p>3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione <b>PG n. 285815/2024 e successive modifiche</b> <del>approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.</del>, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>0,1</del> <b>0,08%</b> giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo ;</li> <li>• <del>1,5%</del> <b>1,25%</b> dal 16° al 30° giorno di ritardo;</li> <li>• <del>1,67%</del> <b>1,39%</b> dal 31° al 90° giorno di ritardo;</li> <li>• <del>3,75%</del> <b>3,13%</b> se il pagamento avviene entro un anno; <b>dopo il 90° giorno ma entro un anno</b></li> <li>• <b>3,57 % se il pagamento avviene oltre l'anno</b></li> <li>• <del>4,29%</del> se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;</li> <li>• <del>5%</del> se il pagamento avviene oltre il</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.</li> </ul> <p>4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.</p> <p>5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 12.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1,</p>	<p><del>secondo anno.</del></p> <p>4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.</p> <p>5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 12.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p>
--	---

<p>comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p>8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.ii.</p>	<p>8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.ii.</p>
--	--

### ART. 3 (introduzione articolo 30 ter)

#### ***Articolo 30 ter - Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate dai lavori per la realizzazione della seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde***

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”, approvato con delibera di Giunta PG n. 249552/2024, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “ Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” l'area o strada in cui vengono attivati i cantieri.
3. Le specificità dei cantieri per realizzare le linee tranviarie sono legate alla modalità di cantierizzazione dei lavori, che al fine di garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate vedono una suddivisione del tracciato in macrocantieri ( H, L, M, N, O, P, Q, R, U), a loro volta costituiti da cantieri identificati con numerazioni progressive (L1, L2,... M1, M2,...ecc), come indicato nella corografia di cantierizzazione.
4. I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possieda tutti:
  - a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina. Ciò premesso, sono assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con

sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area in cui sia stato attivato un cantiere (L1, L2,... M1, M2,... ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” ;

c) non aver già presentato richiesta per le agevolazioni di cui all’art. 30 del presente regolamento “Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche”.

5. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Dirigente dell’U.I. Entrate del Comune di Bologna dell’Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna. In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali, sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dall’attivazione un cantiere (L1, L2,... M1, M2, ...ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna– Tratto Nord Linea Verde”;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso all’agevolazione del canone;

d) specificare di quali agevolazioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

6. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l’agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di sgravio/rimborso o conguaglio - con efficacia dal giorno dell’attivazione del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il canone. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà, pertanto, al tempo di attivazione del cantiere, così come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato, addizionato di ulteriori 120 giorni, in modo tale da garantire l’agevolazione fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare anche in caso di eventuali tempi aggiuntivi nell’esecuzione dei lavori.

7. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal primo giorno successivo alla attivazione di un cantiere per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” .

#### **Art. 4** **(introduzione art. 70 ter)**

***Articolo 70 ter - Esenzioni per le attività economiche situate in zone interessate dai lavori per la realizzazione della seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde***

1. Le attività economiche situate in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”, approvato con delibera di Giunta PG n. 249552/2024, , hanno diritto a una riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativo alle occupazioni realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato (fioriere e simili) pari al 100 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1 rientrano nel concetto di zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto “ Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” l'area o strada in cui vengono attivati i cantieri.

3. Le specificità dei cantieri per realizzare le linee tranviarie sono legate alla modalità di cantierizzazione dei lavori, che al fine di garantire un sufficiente livello di accessibilità alle zone interessate vedono una suddivisione del tracciato in macrocantieri ( H, L, M, N, O, P, Q, R, U), a loro volta costituiti da cantieri identificati con numerazioni progressive (L1, L2,... M1, M2,...ecc), come indicato nella corografia di cantierizzazione.

4. I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possieda tutti:

a) essere titolare di un'attività economica con sede operativa in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto " Seconda Linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde”;

b) avere titolo per occupare il suolo pubblico (occupazioni regolarmente assentite dai competenti uffici comunali realizzate con tavolini, sedie e altri oggetti atti a delimitare lo spazio occupato [fioriere e simili]) sulla strada o area in cui sia stato attivato un cantiere (L1, L2,... M1, M2,...ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” ;

c) non aver già presentato richiesta per le agevolazioni di cui all’art. 70 del presente regolamento “Esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche”.

5. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Dirigente dell’U.I. Entrate del Comune di Bologna dell’Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna. In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali, sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dall’attivazione un cantiere (L1, L2,... M1, M2, ...ecc), per la realizzazione del progetto “Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde” ;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso all’ agevolazione del canone;

d) specificare di quali agevolazioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

6. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta agli aventi diritto - in forma di sgravio/rimborso o conguaglio - con efficacia dal giorno dell'attivazione del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il canone. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà, pertanto, al tempo di attivazione del cantiere, così come risulta dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato, addizionato di ulteriori 120 giorni, in modo tale da garantire l'agevolazione fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare anche in caso di eventuali tempi aggiuntivi nell'esecuzione dei lavori.

7. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal primo giorno successivo alla attivazione di un cantiere per la realizzazione del progetto "Seconda linea Tranviaria di Bologna – Tratto Nord Linea Verde".

## Art. 5

### (Modifiche all'art.75)

1. All'articolo 75 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
<b><i>Articolo 75 Maggiorazioni, indennità Sanzioni</i></b> 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a: a) 30% del canone omesso, anche solo parzialmente; b) 15% del canone tardivamente versato. 2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.	<b><i>Articolo 75 -Maggiorazioni, indennità Sanzioni</i></b> 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a: a) <del>30%</del> <b>25%</b> del canone omesso, anche solo parzialmente; b) <del>15%</del> <b>12,50%</b> del canone tardivamente versato. 2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione <b>PG n. 285815/2024 e successive modifiche approvato con</b>



<p>3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione approvato con deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,1% giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;</li> <li>• 1,5% dal 16° al 30° giorno di ritardo;</li> <li>• 1,67% dal 31° al 90° giorno di ritardo;</li> <li>• 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;</li> <li>• 4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;</li> <li>• 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.</li> </ul> <p>4. Per le occupazioni abusive di cui all'art.45 comma 1 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento.</p>	<p><del>deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.</del></p> <p>3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione <b>PG n. 285815/2024 e successive modifiche</b> approvato con <del>deliberazione consiliare OdG 173/2012 e ss.mm.</del>, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>0,1</del> <b>0,08%</b> giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo ;</li> <li>• <del>1,5%</del> <b>1,25%</b> dal 16° al 30° giorno di ritardo;</li> <li>• <del>1,67%</del> <b>1,39%</b> dal 31° al 90° giorno di ritardo;</li> <li>• <del>3,75%</del> <b>3,13%</b> se il pagamento avviene entro un anno; <b>dopo il 90° giorno ma</b> entro un anno</li> <li>• <b>3,57 % se il pagamento avviene oltre l'anno</b></li> <li>• <del>4,29% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;</del></li> <li>• <del>5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.</del></li> </ul> <p>4. Per le occupazioni abusive di cui all'art.45 comma 1 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento.</p>
---	---

<p>5. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'indennità di cui al comma 4, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione .</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p>8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.</p>	<p>5. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'indennità di cui al comma 4, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p>8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.</p>
---	--